

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del reg. 70	seduta del 20-12-2018
------------------------------	---------------------------------

OGGETTO
Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GALEANO PAOLO	Presente	Favorevole
STOCCO ELENA	Presente	Favorevole
CARRARO ENNIO	Presente	Favorevole
CARLESSO CRISTIANO	Presente	Favorevole
PESCE ANSELMO	Presente	Favorevole
TIVERON SILVIA	Assente	
MALERBA MARCO	Presente	Favorevole
POLO SERGIO	Presente	Favorevole
BUSO DANIEL	Presente	Favorevole
BERLESE RACHELE	Presente	Favorevole
SBROGGIO' CRISTIAN	Assente	
SALVATI VALERIA	Presente	Contrario
MOINO GIAN PAOLO	Presente	Contrario
GIUSTO NICOLA	Presente	Contrario
BERTO LUISA	Presente	Contrario
SCILLA MICHELE	Presente	Contrario
VECCHIATO DINO	Presente	Contrario
MESTRINER STEFANO - Assessore	Presente	-----
BOVO RICCARDO - Assessore	Presente	-----
GALLO FRANCESCA - Assessore	Presente	-----
GOMIERO FRANCESCA - Assessore	Presente	-----
DI LISI FABIO - Assessore	Presente	-----

Assegnati	17
in carica	17

Presenti	15
Assenti	2

Scrutatori:

CARLESSO CRISTIANO	Scrutatore	-----
PESCE ANSELMO	Scrutatore	-----
VECCHIATO DINO	Scrutatore	-----

- Presiede il Sig. CARRARO ENNIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Assiste il Segretario Generale Bergamin Antonella
- La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta del Presidente del Consiglio comunale di procedere nella presentazione e discussione congiunta degli argomenti dal punto n. 6 al punto n. 13 dell'ordine del giorno;

UDITA la relazione sull'argomento svolta dal Sindaco e gli interventi prodotti in sede di discussione, registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub. A);

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui è stata istituita, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e le successive modifiche apportate all'IMU dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 4 e dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 e dell'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che *"a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della loro pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze pubblica;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli allegati previsti dal successivo art. 172;

PRESO ATTO che il Comune deve coordinare la manovra sulle aliquote IMU alla manovra sulle aliquote TASI per effetto del vincolo citato di cui all'art. 1, comma 677 della L. 147/2013;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

1) **ALiquota di base: 0,76 per cento**

Il Comune può aumentare o diminuire l'aliquota sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%), fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali è possibile solo l' aumento dell'aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali (art. 1, comma 380, lett. g) L. 228/2012).

2) **ALiquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento**

Il Comune può aumentare o diminuire l'aliquota sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

3) **ALiquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento**

Il Comune può ridurre l'aliquota fino allo 0,1 per cento (**esenti dal 2014**).

4) **DETRAZIONI IMU:** all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché alle relative pertinenze, compete una detrazione d'imposta pari ad **€ 200,00**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dall'art. 1, c. 15 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), l'Imposta Municipale Propria **non si applica**:
 - ⇒ al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
 - ⇒ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, *ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (paragrafo aggiunto dall'art. 1, c. 15 della L. 208/2015-Legge di stabilità 2016- in vigore dal 01/01/2016)*;
 - ⇒ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - ⇒ alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ⇒ all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 (forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco);
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102);
- a decorrere dall'anno 2016:

- ⇒ sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29/3/2004 n 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, c. 13 della L. 208/2015);
- ⇒ per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune al precedente comma 6, è ridotta al 75 per cento (art. 13, comma 6bis del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 53 della L. 208/2015);
- ⇒ la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, fatti salvi i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 208/2015.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

PRESO ATTO, pertanto, di mantenere l'agevolazione già prevista per l'anno 2015 a favore delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale, modulando l'aliquota sulla base del valore dell'Isee 2019 del nucleo familiare a cui appartiene il comodatario, secondo i seguenti scaglioni:

- Isee 2018 di valore uguale o inferiore ad Euro 12.500,00: aliquota IMU 9,0‰;
- Isee 2018 di valore uguale o inferiore ad Euro 9.000,00: aliquota IMU 7,6‰;

fermo restando che restano escluse dall'applicazione di queste aliquote agevolate le abitazioni di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9) e precisato che tali aliquote sono stabilite dall'ente nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e potranno trovare applicazione in alternativa o contestualmente all'abbattimento del 50% della base imponibile previsto dall'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 208/2015, a seconda che ricorrano solo i requisiti previsti dal regolamento comunale o solo quelli previsti dalla legge o entrambi;

RICHIAMATA la propria deliberazione, di data odierna, con cui vengono approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2019 del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", nella componente relativa all' IMU, approvato con la deliberazione di C.C. n. 43 del 30.07.2014 e successive modificazioni e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste;

RITENUTO, al fine di assicurare il finanziamento delle spese correnti previste nel Bilancio di Previsione 2019 per garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione e, in generale, l'efficienza dell'azione amministrativa, di confermare per l'anno d'imposta 2019 le aliquote e detrazioni dell'IMU già deliberate per l'anno 2018, come di seguito precisate, coordinandole con quelle della TASI affinché siano rispettati i vincoli di aliquota massima:

Descrizione aliquota IMU 2019	Aliquota	Detrazioni
Aliquota di base*	9,0‰	
Abitazioni principali di lusso (cat A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	3,5‰	E. 200,00
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (cat. C02, C06, C07 e cat. A, tranne A/10 e beni merce)	10,6‰	
Abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale. Nucleo familiare del comodatario con Isee 2019 di valore uguale o inferiore ad Euro 12.500,00 (escluse dal beneficio le abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9)	9‰	
Abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale. Nucleo familiare del comodatario con Isee 2019 di valore uguale o inferiore ad Euro 9.000,00 (escluse dal beneficio le abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9)	7,6‰	

Aliquota per uffici e studi privati (cat. A/10), Fabbricati artigianali (cat. C/3), Negozi (C/1) e fabbricati produttivi (cat. D, escluso D5)	7,6‰	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--

* Es: aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili di cat D/5...

DATO ATTO che il gettito d'imposta previsto ammonta ad Euro 1.950.000,00=

DATO ATTO del rispetto del vincolo di cui al comma 677 art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), in virtù del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, come dimostrato dallo schema seguente:

DESCRIZIONE	Aliquota IMU 2019	Aliquota TASI 2019	IMU + TASI 2019	Detrazioni	Aliquota massima IMU_TASI al 31/12/2013
Aliquota di base	9,0‰	1,6‰	10,6‰		10,6‰
Abitazione principale (cat. da A/2 ad A/7) e relative pertinenze	esente	esente			
Abitazioni principali di lusso (cat A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	3,5‰	2,5‰	6,0‰	IMU: E. 200,00 TASI: E 50,00	6,0‰
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (cat. C02, C06, C07 e cat. A, tranne A/10 e beni merce)	10,6‰	0,0‰	10,6‰		10,6‰
Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o inferiore ad E. 12.500,00	9‰	0,0‰	9,0‰		10,6‰
Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee uguale o inferiore ad E. 9.000,00	7,6‰	0,0‰	7,6,0‰		10,6‰
Aliquota per uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. C/3), negozi (C/1) e fabbricati produttivi (cat. D, escluso D5 e fabbricati rurali strumentali)	7,6‰	2,4‰	10,0‰		10,6‰
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola	esenti	1,0‰	1,0‰		1,0‰
Beni merce	esenti	1,6‰	1,6‰		2,5‰

RITENUTO altresì di confermare l'ammontare della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 in 200 euro;

ATTESO che la presente proposta di deliberazione e' stata depositata presso la segreteria comunale per quindici giorni, a norma dell'art. 12, comma 3 dello Statuto Comunale, e che non sono pervenute osservazioni e/o memorie in merito;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di *"...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito delle votazioni - espresse in forma palese per alzata di mano come sottoriportate:

- Consiglieri presenti n. 15
- Consiglieri votanti n. 15
- Voti favorevoli n. 9
- Contrari n. 6 (*Salvati Valeria, Moino Gian Paolo, Giusto Nicola, Berto Luisa, Vecchiato Dino, Scilla Michele*)
- Astenuti n. /

D E L I B E R A

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno d'imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

Descrizione aliquota IMU 2019	Aliquota	Detrazioni
Aliquota di base*	9,0‰	
Abitazioni principali di lusso (<i>cat A/1, A/8 e A/9</i>) e relative pertinenze	3,5‰	E. 200,00
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (<i>cat. C02, C06, C07 e cat. A, tranne A/10 e beni merce</i>)	10,6‰	
Abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale. Nucleo familiare del comodatario con Isee 2019 di valore uguale o inferiore ad Euro 12.500,00 (<i>escluse dal beneficio le abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9</i>)	9‰	
Abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale. Nucleo familiare del comodatario con Isee 2019 di valore uguale o inferiore ad Euro 9.000,00 (<i>escluse dal beneficio le abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9</i>)	7,6‰	
Aliquota per uffici e studi privati (<i>cat. A/10</i>), Fabbricati artigianali (<i>cat. C/3</i>), Negozi (<i>C/1</i>) e fabbricati produttivi (<i>cat. D, escluso D5</i>)	7,6‰	

* Es: aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili di cat D/5...

3. di confermare per l'anno d'imposta 2019 l'ammontare della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 in 200 euro;
4. di dare atto che il gettito d'imposta previsto ammonta ad Euro 1.950.000,00=
5. di dare atto che viene rispettato il vincolo, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, come stabilito dal comma 677 art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014)

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione tariffaria, avente valore regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano come sottoriportata:

- Consiglieri presenti	n. 15
- Consiglieri votanti	n. 15
- Voti favorevoli	n. 9
- Contrari	n. 6 (<i>Salvati Valeria, Moino Gian Paolo, Giusto Nicola, Berto Luisa, Vecchiato Dino, Scilla Michele</i>)
- Astenuti	n. /

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: VOLONTE GIUSEPPINA

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II Bellini Sauro
Addì 14-12-18	

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bellini Sauro
Addì 14-12-18	

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CARRARO ENNIO

IL SEGRETARIO GENERALE
BERGAMIN ANTONELLA

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.